

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 54

(Norme finali)

1. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

2.

(ABROGATO)

(2)

3.

(ABROGATO)

(1)

4. La norma contenente il divieto di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), entra in vigore l'1 gennaio 2014.

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010.

2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 9/2018